

PROVINCIA DI VICENZA

Comune di Gallio

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE**

Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 03 aprile 2000

Pubblicato all'albo pretorio dal 11 aprile 2000 al 25 aprile 2000

Esecutivo il 26 aprile 2000

INDICE

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Registro delle associazioni
- Art. 3 – Iscrizione al registro
- Art. 4 – Assemblee
- Art. 5- Effetti dell'assemblea
- Art. 6 – Composizione e durata in carica
- Art. 7 – Nomina della consulta
- Art. 8 – Riunioni della consulta
- Art. 9 – Validità delle sedute
- Art. 10 – Il forum dei cittadini
- Art. 11 – Convocazione
- Art. 12 – Modalità di svolgimento delle riunioni
- Art. 13 – Obbligatorietà del parere in materia di bilancio
- Art. 14 – Referendum
- Art. 15 – Finalità
- Art. 16 – Data di effettuazione del referendum
- Art. 17 – Iniziativa referendaria
- Art. 18 – Iniziativa dei cittadini
- Art. 19 – Procedure preliminari alla votazione
- Art. 20 – Indizione del referendum
- Art. 21 – Chiusura delle operazioni referendarie
- Art. 22 – Organizzazione
- Art. 23 – Certificati elettorali
- Art. 24 – Ufficio di sezione

Art. 25 – Organizzazione ed orario delle operazioni

Art. 26 – Determinazione dei risultati del referendum

Art. 27 – Disciplina della propaganda mediante manifesti

Art. 28 – Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni

Art. 29 – Provvedimenti del consiglio comunale

Art. 30 – Informazione dei cittadini

TITOLO I

ART. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa del Comune.
2. In particolare il regolamento disciplina l'attuazione degli artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello statuto.

TITOLO II

Registro delle Associazioni del volontariato, Culturali, Sportive, Ricreative

Art. 2 – Registro delle Associazioni

1. E' istituito il registro delle associazioni che si costituiscono ed operano nel territorio con finalità di carattere sociale, di tutela, anche per categoria, degli interessi generali dei cittadini, ivi comprese le contrade e la frazione. Le associazioni debbono essere apolitiche, non debbono perseguire fini sindacali e non debbono avere scopo di lucro.
2. Le associazioni debbono essere dotate di uno statuto dal quale deve emergere che l'associazione è apolitica, non persegue finalità sindacali e non ha scopo di lucro, nonché la gratuità degli incarichi di amministratore, direttore, revisore del conto. Inoltre lo statuto deve prevedere che in caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio, compreso il fondo di cassa, rimangono di proprietà del Comune per essere destinato a contributi alle associazioni similari che operano nel territorio. Lo statuto deve, altresì, prevedere che tutte le cariche sono conferite dall'assemblea dei soci con apposita votazione e si rinnovano al massimo ogni cinque anni.

Art. 3 – Iscrizione al registro

1. Per la iscrizione al registro le associazioni, comprese quelle già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, debbono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con allegate due copie dello statuto e del regolamento, se esiste, l'elenco dei soci con l'indicazione della residenza per i soci che non risiedessero nel Comune, ed una relazione illustrativa circa l'attività svolta o da svolgere.
2. Non appena ricevute le domande il dipendente incaricato del servizio rilascia ricevuta con l'indicazione dei documenti allegati. Entro dieci giorni il capo settore competente completa l'esame della domanda e richiede, ove necessario, al legale rappresentante la integrazione di eventuale documentazione. Ultimata l'istruttoria della pratica il capo settore propone alla giunta comunale l'accoglimento o la reiezione della domanda. In caso di reiezione debbono essere comunicati agli interessati i motivi che hanno dato luogo alla reiezione stessa. Avverso il provvedimento della giunta comunale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio comunale. Il consiglio

comunale si pronuncia definitivamente entro 30 giorni dalla iscrizione all'ordine del giorno della questione, sentiti un relatore di maggioranza ed uno di minoranza.

TITOLO III

SEZIONE I

Artt. 4 – Convocazione assemblee

1. Le assemblee dei cittadini costituiscono uno strumento di consulenza agli organi di governo per le decisioni di una certa importanza che si presume di adottare a breve scadenza e che interessano anche sole categorie di cittadini o la frazione od anche le contrade. Le assemblee sono convocate dal sindaco su conforme deliberazione della giunta comunale, attraverso manifesti affissi in luoghi pubblici e all'albo pretorio.
2. Di norma alle assemblee partecipano cittadini di ambo i sessi purché appartenenti allo stesso gruppo o categoria che interessa la consultazione.
3. Le assemblee sono presiedute dal sindaco o persona da lui delegata che illustra brevemente la proposta e formula il quesito sul quale l'assemblea deve pronunciarsi.
4. Quando l'argomento riguarda i giovani sono ammessi a partecipare all'assemblea ed intervenire nella discussione i giovani di ambo i sessi purché abbiano compiuto i 15 anni di età. Se il problema dei giovani comprende la scuola sono ammessi a parteciparvi con diritto di intervento il direttore didattico, gli insegnanti, il preside e i docenti.

Art. 5 – Effetti dell'assemblea

1. Il Sindaco comunica al consiglio comunale i risultati a cui è pervenuta l'assemblea impegnando la giunta comunale, quando ne ricorrano i motivi, a deliberare o proporre deliberazioni al consiglio per l'attuazione di quanto ha formato oggetto delle decisioni dell'assemblea.
2. I provvedimenti adottati, nella motivazione, debbono fare espresso riferimento a quanto deciso dall'assemblea.
3. Nel caso in cui l'organo deliberante non ritiene di adeguarsi alle decisioni dall'assemblea deve darne adeguata motivazione.
4. Le decisioni assunte dall'assemblea, ove se ne verifichi la circostanza, vengono ritenute proposte di deliberazione ed inserite all'ordine del giorno della prima riunione consiglio comunale.

TITOLO IV

CONSULTA POPOLARE

Sezione I

Art. 6 – Composizione e durata in carica

1. La consulta popolare è organo permanente di consultazione per affari che manifestano una certa importanza ed hanno carattere generale.
2. La consulta popolare è composta :
 - a) da due commercianti segnalati rispettivamente dall'ASCOM e dalla Federcommercio;
 - b) da 2 artigiani segnalati rispettivamente dall'U.P.A. e dalla C.N.A.;
 - c) da due agricoltori segnalati rispettivamente dalla associazione coltivatori diretti e dalla federcoltivatori.
 - d) dai presidenti o loro delegati delle associazioni iscritte nel registro comunale;
 - e) da un rappresentante di ciascuna cooperativa di lavoro, produzione e consumo esistenti in Gallio;
 - f) dal Parroco o suo rappresentante;
 - g) dai presidenti delle istituzioni locali;
 - h) dai legali rappresentanti delle I.P.A.B. esistenti o operanti nel comune;
 - i) da un rappresentante delle singole professioni purché nel comune operano non meno di 3 professionisti.
3. Nel caso in cui in sede locale non ci sono delegati delle associazioni provinciali o degli ordini o dei collegi le segnalazioni sono richieste rispettivamente alle sedi provinciali.
4. La consulta dura in carica in concomitanza con il consiglio comunale. I membri cessati, ove segnalati, possono essere nuovamente nominati.
5. Nella prima riunione la consulta elegge un presidente ed un vice presidente mediante votazione per alzata di mano.

Art. 7 – Nomina della consulta

1. Il sindaco neoeletto entro 30 giorni dall'insediamento del consiglio comunale richiede la segnalazione dei soggetti da nominare a membri della consulta, assegnando 15 giorni di tempo per la risposta.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il sindaco, con uno o più provvedimenti, procede alla nomina della consulta. Nel caso in cui le

organizzazioni interpellate non abbiano fornito le segnalazioni vi provvede il sindaco scegliendoli fra le categorie di appartenenza, sentiti i capi gruppo consiliari.

Sezione II

Funzionamento della consulta

Art. 8 – Riunione della consulta

1. La consulta si riunisce tutte le volte che il consiglio comunale, la giunta comunale o il sindaco ritengono di sottoporre alla stessa l'esame di questioni di rilevante importanza e di interesse generale della popolazione, nonché dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere.
2. La consulta è convocata dal presidente con avvisi scritti da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e contenenti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti non esauriti nel corso della riunione possono essere rinviati ad altra riunione da tenersi non oltre cinque giorni dopo.
3. La consulta si riunisce di solito presso la sala consiliare, salvo casi eccezionali che dovranno essere resi noti.
4. I lavori della consulta si esauriscono con un parere su ciascun argomento posto all'ordine del giorno.
5. I pareri espressi dalla consulta hanno valore consultivo e non impegnano l'Amministrazione.
6. Nel caso in cui l'organo deliberante si discosta dal parere della consulta dovrà farne cenno nell'atto deliberativo motivandone le ragioni.
7. Un dipendente del Comune designato dal segretario comunale provvede alla stesura del verbale delle riunioni della consulta.

Art. 9 – Validità delle sedute

1. Le riunioni della consulta sono valide se interviene almeno il 40% dei loro componenti e i pareri espressi sono validi se riportano il voto favorevole della metà degli intervenuti.

TITOLO VI

Sezione I

Forum dei cittadini

Art. 10 – Il forum dei cittadini

1. Il Forum dei cittadini è composto da tutti i capi famiglia residenti nel Comune, comprese le famiglie costituite da un solo soggetto. La partecipazione è soggettiva e non sono ammesse deleghe.
2. Il forum dei cittadini è organo di consultazione del consiglio comunale in materia di bilancio e di programmazione. Inoltre esprime i propri pareri, quando sono richiesti, per le grandi opere di interesse della collettività.
3. Il forum dei cittadini determina gli indirizzi di politica sociale a cui gli organi collegiali debbono informarsi.

Sezione II

Funzionamento

Art. 11 – Convocazione

1. Il forum dei cittadini è convocato dal Sindaco, almeno una volta all'anno, entro il mese di novembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio. La convocazione è fatta a mezzo manifesti da affiggersi nei luoghi pubblici e nei luoghi più esposti al pubblico. Il manifesto deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni del forum dei cittadini sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a 50.
3. Hanno diritto di parola e di voto i capi famiglia iscritti nell'apposito elenco predisposto dall'ufficio anagrafe ed aggiornato tutti gli anni entro il mese di ottobre.
4. Le riunioni del forum dei cittadini sono pubbliche e vi può assistere chiunque senza diritto di parola. Il Sindaco garantisce l'ordinato svolgimento della riunione, facendo uso, ove assolutamente inevitabile, dei vigili urbani per allontanare i soggetti che disturbano o impediscono i lavori.

Art. 12 – Modalità di svolgimento delle riunioni

1. Il forum dei cittadini è presieduto dal Sindaco o da chi ne fa le veci. Il Sindaco illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno con particolare riferimento al bilancio di previsione ed al programma. Ciascun assessore riferisce in ordine al programma del

proprio settore. Gli interventi degli assessori non possono superare ciascuno dieci minuti.

2. Ultimata l'esposizione da parte degli assessori, il sindaco dichiara aperta la discussione alla quale possono intervenire solo coloro i quali ne hanno diritto in quanto iscritti nell'apposito elenco.
3. Il forum dei cittadini oltre ad esprimere pareri può anche avanzare proposte sia in ordine al bilancio, e sia in ordine al programma annuale e pluriennale.
4. Ogni argomento si esaurisce con un parere che dovrà essere tenuto presente dagli organi deliberanti del Comune nella competente sede.

Art. 13 – Obbligatorietà del parere in materia di bilancio

1. Il parere in ordine al bilancio è obbligatorio ma non vincolante. Il parere deve essere espresso nella riunione appositamente indetta dal Sindaco.
2. Nel caso in cui la riunione andasse deserta e non rimane il tempo necessario per una successiva convocazione, il parere si ritiene come acquisito.

TITOLO VI

REFERENDUM

SEZIONE I

Forme di referendum

Art. 14 – Referendum

1. Il referendum può essere
 - a) abrogativo quando è volto a disapplicare una qualsiasi norma regolamentare od una qualsiasi deliberazione fondamentale del consiglio comunale;
 - b) propositivo quando è volto a proporre l'adozione di un qualsiasi provvedimento fondamentale di competenza del consiglio comunale;
 - c) consultivo quando si vuole sottolineare un particolare interesse della popolazione, o di una categoria di cittadini, o della frazione.
3. L'istituto del referendum può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di particolari gruppi sociali o della frazione.

Art. 15 - Finalità

1. Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:
 - a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza locale;
 - b) concernenti tributi, tariffe, bilanci;
 - c) di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
 - d) relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali.
2. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono le loro volontà ed orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

Sezione II

Fissazione del referendum

Art. 16 – Data di effettuazione del referendum

1. In ciascun anno solare può essere svolta una sola consultazione referendaria, con non più di tre quesiti, in una giornata di domenica non coincidente con elezioni comunali o provinciali, compresa tra il primo marzo ed il trenta giugno oppure tra il primo settembre ed il 30 novembre.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal sindaco almeno 60 giorni prima della giornata di consultazione, sentiti i capi gruppo consiliare ed i comitati promotori dei referendum.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.
5. Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum una sola volta nella legislatura.

Art. 17 – Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal sindaco a seguito di deliberazione del consiglio comunale.
2. Il referendum può essere richiesto ad iniziativa di elettori o dello stesso consiglio comunale.

Art. 18 – Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno 25 (venticinque) elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gallio, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da 5 di essi, ed alla definizione del quesito o dei quesiti che dovranno formare oggetto del referendum conferendo al comitato il compito di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne assume la rappresentanza.
2. Il comitato comunica al sindaco l'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione della finalità della consultazione e ne deposita copia in segreteria comunale. Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 150 (centocinquanta) elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gallio.
3. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura : "" Al Comune di Gallio – Richiesta di referendum (abrogativo, consultivo , propositivo) "" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere messi in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il timbro del Comune ed il numero progressivo all'inizio di ciascun foglio.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma debbono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità di riconoscimento, Le firme sono autenticate da

un notaio, cancelliere, dal segretario comunale, da impiegato comunale incaricato dal sindaco, e ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere anche collettive e, se effettuate dal segretario comunale o da un impiegato comunale, esenti da spese. Il segretario comunale e gli impiegati comunali, in ore diverse dall'orario d'ufficio, possono autenticare le firme che vengono raccolte in sedi diverse dagli uffici comunali.

5. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso la segreteria comunale entro il sessantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2. Qualora tale termine scade in giornata festiva è prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.
6. Il sindaco, entro sette giorni dal ricevimento degli atti, costituisce e convoca la commissione per il referendum composta dal segretario comunale che la presiede, dal capo settore dei servizi finanziari e dal capo servizio servizi demografici. La commissione, dopo aver verificato che le firme di presentazione sono tutte autenticate, il numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal comma 2) del presente articolo, dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro quindici giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme, in segreteria comunale.
7. Il parere della commissione viene comunicato tempestivamente al rappresentante del comitato promotore ed al Sindaco che provvede a convocare il consiglio comunale entro 5 giorni per una data non oltre il quindicesimo giorno dal deposito del parere al fine di promuovere la dichiarazione di regolarità ed ammissibilità del referendum e per la copertura finanziaria.
8. Nessuna modifica può essere apportata al quesito referendario.

Art. 19 – Procedure preliminari alla votazione

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali generali del Comune;
4. Di norma la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunioni sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. La giunta, con propria valutazione, sentito il segretario comunale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.
5. Tutti gli adempimenti relativi al referendum sono attribuiti all'ufficio comunale preposto al servizio elettorale.

6. La commissione di cui al sesto comma dell'art.18 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 20 – Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del consiglio comunale.
2. Il provvedimento, che deve contenere in allegato il fac-simile della scheda di votazione, è adottato dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.16. Copia del provvedimento viene inviata dal sindaco ai capi gruppo consiliari, al coordinatore del comitato promotore del referendum di iniziativa popolare, alla commissione del referendum, al segretario comunale. Il sindaco curerà di informare il Prefetto dell'indizione del referendum inviandone copia del provvedimento.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti nei quali è precisato:
 - a) il testo del o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno, il luogo e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il quorum dei partecipanti per la validità del referendum.
4. Nel caso il referendum riguarda più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da parte del consiglio comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente ciascuno di essi.
5. Il manifesto è affisso in numero di copie tale da potere essere notato anche dalla popolazione che risiede nella frazione o nelle contrade. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
6. Almeno due copie del manifesto sono affisse nella parte riservata al pubblico dei locali destinati a seggi il giorno della votazione.

Art. 21 – Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il sindaco segnala tale circostanza al comitato dei promotori e convoca d'urgenza il consiglio comunale, se necessario con preavviso di sole 24 ore, per deliberare la revoca del referendum. La delibera di revoca è valida se riporta il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Entro 5 giorni dalla data di adozione della deliberazione del consiglio comunale il sindaco dà avviso alla popolazione della chiusura delle operazioni referendarie.

Art. 22 – Organizzazione

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al segretario comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili dei servizi.
2. Il segretario comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni elettorali e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 23 - Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono spediti agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati agli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi a partire dall'ottavo giorno precedente la votazione ed il giorno della votazione dalle ore 8 alle ore 21,45.

Art. 24 – Uffici di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da due scrutatori, dei quali uno a scelta del presidente assume l'ufficio di vice presidente, e da un segretario
2. Tra il venticinquesimo ed il ventunesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli artt. 2 e 7 dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, la commissione elettorale comunale procede in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio, per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, attingendo nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si procede al sorteggio per ogni sezione elettorale di due nominativi per la nomina a scrutatore, compresi nell'albo di cui alla citata legge. I presidenti provvedono alla nomina del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.
3. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella stessa misura stabilita per i referendum nazionali in vigore al momento del referendum. Nel caso di accorpamento di più sezioni elettorali, l'onorario è aumentato del 25%

Art. 25 – Organizzazione ed orario delle operazioni

1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7,30. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 e terminano alle ore 22 della data prescelta.

2. I seggi sono allestiti e arredati adeguatamente a cura del Comune, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica, utilizzando, ove possibile, strutture idonee in disponibilità anche momentanea del Comune.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designati dal capo gruppo con atto scritto.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito referendario, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5. Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine della votazione e lo scrutinio avrà luogo con inizio alle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta. Qualora il seggio elettorale è uno solo il presidente, ultimato lo scrutinio, proclama il risultato.

Art. 26 – Determinazione dei risultati del referendum

1. Nel caso in cui i seggi elettorali sono più di uno, presso la sede comunale è costituito l'ufficio per il referendum composto dai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale, se occorre.
2. L'ufficio si riunisce subito dopo pervenuti i plichi delle sezioni elettorali contenenti i verbali e le tabelle di scrutinio e provvede per ciascun referendum:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione,
 - b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum
3. Tutte le operazioni dell'ufficio del referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio del referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al sindaco ed uno all'ufficio comunale elettorale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per il referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi dei

referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente i verbali dell'adunanza al sindaco.

6. Il sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avvisi alla popolazione da esporsi nei luoghi pubblici;
 - b) ai consiglieri comunali ;
 - c) al comitato dei promotori del referendum.
7. Ai capi gruppo consiliari verrà inviato una copia del verbale di proclamazione dei risultati o della commissione del referendum.
8. Gli atti della consultazione elettorale sono conservati e custoditi negli uffici comunali per tre anni. Dopo tale periodo i verbali dei seggi elettorali e della commissione per il referendum verranno conservati mentre il restante materiale potrà essere scartato con le normali procedure.

Art. 27 – Disciplina della propaganda mediante manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in eguale misura, ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali ed ai comitati dei promotori del referendum che ne fanno esplicita richiesta entro 10 giorni dalla indizione del referendum alla segreteria comunale.
3. Ciascun richiedente potrà avere assegnato non più di due spazi di m. 0,80x1,00. Negli stessi spazi ciascun assegnatario potrà consentire l'affissione di manifesti a gruppi di fiancheggiatori, dandone avviso al Comune.
4. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione il sindaco comunica ai richiedenti gli spazi concessi con indicazione della esatta ubicazione.

Art. 28 – Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previste dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le stesse limitazioni e divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 29 – Provvedimenti del consiglio comunale.

1. Il sindaco convoca il consiglio comunale in apposita seduta per la discussione dell'esito del referendum entro 45 giorni dalla proclamazione del risultato. Nella stessa seduta il consiglio adotta i provvedimenti conseguenti che saranno proposti dalla giunta comunale.

Art. 30 – Informazione dei cittadini

1. Il sindaco informa i cittadini dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale in ordine al referendum mediante manifesti e nel contempo trasmette copia dei provvedimenti consiliari adottati al comitato dei promotori del referendum.

TITOLO VII

Istanze, petizioni e proposte

Art. 31 – Istanze, petizioni e proposte

1. Qualunque persona nata nel Comune o residente, o che vi dimora stabilmente può rivolgere al Sindaco istanze e petizioni volti alla tutela di interessi generali e particolari anche se riguardano se stessa o la sua famiglia.
2. Le associazioni costituite a qualsiasi fine, purché iscritte nel registro delle associazioni, possono presentare istanze, petizioni e proposte riguardanti interessi generali della collettività, o di singole categorie di cittadini, od esclusivamente di loro associati.
3. Istanze e petizioni non sono ammesse quando sono volte a derimere situazioni di conflittualità fra privati su materie regolate dal codice civile.

Art. 32 – Esame delle istanze, petizioni e proposte

1. Di norma le istanze, petizioni e proposte vengono presentate per iscritto. Una volta acquisite al protocollo il sindaco dispone un rapido esame delle stesse da concludersi entro 20 giorni dalla loro presentazione, salvo motivata proroga del termine per non più di altri venti giorni. Il funzionario preposto relaziona il sindaco circa la fondatezza della richiesta. La relazione del funzionario deve recare il parere del segretario comunale.
2. Il sindaco, ove necessario, informa la giunta comunale delle istanze, petizioni e proposte pervenute e sottopone alla stessa i relativi provvedimenti del caso.
3. Ove il provvedimento riguarda materie di competenza del consiglio comunale il sindaco dovrà provvedere alla convocazione in tempo utile per rispettare i termini di cui al quarto comma dell'art. 45 dello statuto.

TITOLO VIII

Difensore Civico

Art. 34 – Difensore civico

1. L'amministrazione mette a disposizione del difensore civico un locale in cui possa esercitare le sue funzioni, ricevere il pubblico, consultare atti, documenti, regolamenti e quant'altro necessario per facilitare lo svolgimento della sua attività.
2. I capi settore ed il restante personale debbono collaborare con il difensore civico e mettere a disposizione dello stesso quanto richiesto.
3. Il difensore civico agisce su richiesta di qualsiasi cittadino od anche di sua iniziativa quando ritiene che provvedimenti e comportamenti dell'Ente ledono interessi e diritti dei cittadini.
4. Il difensore civico informa il sindaco delle presunte violazioni di legge in danno dei cittadini e di scorretto comportamento da parte di pubblici dipendenti nei riguardi di cittadini singoli od associati.
5. Il sindaco informa il difensore civico dei provvedimenti adottati .

TITOLO IX

Norme finali e transitorie

Art. 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo la esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.